

IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI ORBETELLO



INFORMATIVA PER GLI OSPITI

L'imposta di soggiorno, adottata dal comune di Orbetello (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23), è applicata dal **1 gennaio al 31 dicembre**.

E' un imposta destinata a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale del territorio e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

E' dovuta dai soggetti, **non residenti nel Comune di Orbetello**, che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo (alberghiera, extra-alberghiera, agrituristica) presenti nel territorio del comune di Orbetello, ivi comprese le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con L. 21/06/2017 n°26 che offrono ospitalità turistica.

Deve essere corrisposta, al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Si applica fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 7, dal 8° in poi non è più dovuta.

Se la consecutività si interrompe, il conteggio ricomincia per i successivi pernottamenti fino ad un massimo di 7 notti.

La tariffa dell'imposta di soggiorno è da intendersi **a persona al giorno**.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori di 14 anni
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio del comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di 2 accompagnatori per paziente;
- c) i volontari che svolgono servizio di soccorso per calamità naturali
- d) i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- e) i dipendenti che prestano attività lavorativa nel settore del turismo del Comune di Orbetello;
- f) gli appartenenti delle forze di polizia e alle forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive ragioni di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- g) gli studenti pendolari.

Le esenzioni sopra esplicitate, ad esclusione della lettera a), sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n°445. Nei casi di cui alla lettera b) dovranno essere indicate anche le generalità del paziente, presentare l'attestazione di ricovero rilasciata dalla struttura sanitaria del paziente e indicare il periodo di assistenza e la struttura ricettiva presso la quale sarà alloggiato.